

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 26/06/2014 il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza proposta nell'interesse di De Pasquale Cristina di revoca della confisca dell'azienda costituita dall'impianto di distribuzione di carburanti AGIP sito in Taranto al Quartiere Paolo VI, formalmente intestato all'impresa individuale omonima, disposta con sentenza del 01/07/2009, divenuta irrevocabile.

In premessa il Tribunale qualificava espressamente tale istanza come opposizione presentata ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e dava atto del rigetto della richiesta di trattazione del procedimento in pubblica udienza nonché di quella di audizione dei testi indicati nella lista di difesa.

Il Tribunale rilevava che, con la citata sentenza era stata emessa sentenza di condanna nei confronti, tra gli altri, di Sorrentino Corrado, in relazione a numerosi reati contro il patrimonio ed in materia di armi, con contestuale ordine di confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 dell'azienda sopra citata.

All'esito del giudizio d'impugnazione, con sentenza n. 338/2012 la Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - nel rigettare il gravame proposto (invero irritualmente) dalla De Pasquale, in qualità di terza proprietaria del bene già oggetto di confisca, confermava tale misura.

Infine, con sentenza del 06/03/2012 la Corte di cassazione, sesta Sezione, dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse della De Pasquale, ritenendola priva di legittimazione ad impugnare, in quanto terzo estraneo al reato.

Con decreto del 04/02/2014, il giudice dell'esecuzione dichiarava inammissibile l'istanza di revoca della confisca, osservando che la richiedente aveva partecipato di fatto al giudizio d'appello, così precludendosi la possibilità di agire in sede esecutiva, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna.

Avverso tale ultimo provvedimento la difesa proponeva atto di opposizione, in quanto la De Pasquale doveva essere considerata legittimata ad agire in sede esecutiva, non essendosi mai formato nessun giudicato preclusivo; chiedeva al Tribunale una pronunzia nel merito, riproponendo le argomentazioni esposte nell'originaria istanza, invitando il Tribunale anche a riqualificare l'istanza in esame come integrazione di quella originaria.

Preliminarmente, il Tribunale qualificava l'istanza in esame come atto di opposizione al decreto già pronunciato dal Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione. Aldilà della formale intestazione dell'atto, deponeva in tal senso il suo contenuto, in quanto le censure del ricorrente ricadevano sulle ragioni in base alle quali era stata ritenuta inammissibile l'originaria istanza di revoca, non apportando alcun elemento di integrazione rispetto alla stessa.



Il Tribunale rilevava che la De Pasquale avrebbe dovuto proporre ricorso per Cassazione avverso il predetto decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non trovando applicazione lo strumento dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen..

In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile l'istanza, il ricorso doveva comunque essere rigettato nel merito, trattandosi di un caso di intestazione fittizia del distributore di carburanti in questione in capo alla De Pasquale (cugina dell'imputato e titolare dal 1992 del contratto stipulato con l'Agip) alla stregua dei molteplici elementi emersi probatori nel corso dell'istruttoria dibattimentale (vedi gli esiti delle intercettazioni dalle quali emergeva la circostanza che il Sorrentino impartiva le proprie direttive alla De Pasquale su come trattare coi fornitori e si mostrava disponibile a sostenere le spese di gestione dell'azienda). Ulteriori elementi dimostravano lo stabile inserimento dell'imputato nella gestione dell'impianto, al punto da provvedere personalmente al pagamento delle forniture. Indicativa altresì del legame di assoggettamento della De Pasquale nei confronti del Sorrentino era la sostanziale imposizione della sua candidatura per il consiglio della circoscrizione, di modo da garantirsi la partecipazione alla vita politica tramite una persona di fiducia.

2. De Pasquale Cristina, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, chiedendone l'annullamento sulla base dei motivi qui di seguito riportati.

2.1. Violazione degli artt. 666, 676 e 667 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'istanza. Ad avviso della difesa, nel dichiarare l'inammissibilità dell'istanza il Tribunale non considerava che la De Pasquale era terza estranea rispetto alla sentenza con la quale era disposta la confisca, non valutando che si trattava del primo provvedimento a statuire sulla posizione della ricorrente.

2.2. Violazione del principio di conservazione degli atti e dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Secondo l'impostazione difensiva, il ricorso poteva essere convertito in ricorso per Cassazione.

2.3. Violazione del principio del giudicato nonché vizio di motivazione, in quanto nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, con la sentenza del 06/02/2012 la S.C. non aveva stabilito alcunché in ordine alle sorti della sentenza della Corte distrettuale. Non si era formato il giudicato, essendo mancato un controllo di legittimità.

2.4. Inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza: in particolare, in relazione alla pubblicità dell'udienza e vizio di motivazione. La difesa osservava che l'udienza doveva essere celebrata in forma pubblica, come richiesto con apposita istanza, rigettata con conseguente lesione del diritto di difesa della ricorrente.

2.5. Difetto di motivazione in relazione al diniego di prova contraria decisiva.

La difesa deduceva l'ammissibilità e la rilevanza delle prove testimoniali richieste nella lista, in quanto tese a dimostrare l'effettività della gestione e della titolarità, in capo alla De Pasquale, di quanto confiscato, decisive per superare l'affermazione del Tribunale circa lo stabile inserimento dell'imputato nella gestione dell'impianto.

2.6. Violazione degli artt. 240 cod. pen. e 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 nonché dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova e difetto di motivazione in relazione alla dimostrazione dell'intestazione fittizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.

2. Deve essere esaminato preliminarmente il quarto motivo di ricorso, di natura preliminare ed assorbente, attinente alla richiesta difensiva, disattesa dal Tribunale di Taranto, di celebrare l'udienza in forma pubblica.

Nel caso in esame, la difesa ha espressamente richiesto la trattazione del procedimento mediante udienza in forma pubblica con istanza depositata in data 16/06/2014, disattesa dal giudice dell'esecuzione, che, al contrario, ha provveduto sull'opposizione con procedura *de plano*, omettendo di convocare il terzo interessato.

Con sentenza n. 109 del 15/04/2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica, estendendo a tale ipotesi i principi già affermati dalla Corte Edu e dalla stessa Corte costituzionale in situazioni analoghe.

Ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., cui l'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., però, il giudice dell'esecuzione provvede *de plano* (ossia <<senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato>>) solo in prima battuta. E' poi attribuita agli interessati la facoltà di instaurare una fase in contraddittorio davanti allo stesso giudice, proponendo opposizione, fase disciplinata dall'art. 666 cod. proc. pen. (richiamato, a sua volta, dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.) e per la quale è stata configurata per effetto della predetta dichiarazione di incostituzionalità la possibilità dell'interessato di richiedere la trattazione in pubblica udienza.

Ciò premesso rileva la Corte che il decreto impugnato risulta inficiato da due, concorrenti profili di nullità che impongono – ciascuno, per vero, autonomamente – l'annullamento del provvedimento.

2.1. Deve, infatti, osservare il Collegio *in limine* che, a prescindere dalla doglianza della ricorrente, per la denegata pubblicità della udienza, il ricorso al rito planario di cui all'art. 602, comma 2, cod. proc. pen. – seguito dal Tribunale per la decisione sulla opposizione, proposta dalla interessata avverso il provvedimento del 4 febbraio 2014 – appare *in radice* affatto illegittimo, dovendo, invece, il giudice della opposizione procedere colle forme stabilite dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (così, in tema di opposizione in materia di indulto, Sez. 1, n. 4467 del 25/11/1991, dep. 1992, Tedesco, Rv. 188856).

Non ignora la Corte che, secondo quanto affermato, peraltro *per obiter dictum*, in un recente arresto di legittimità (Sez. 1, n. 12572 del 06/03/2015, Molinetti, Rv. 262887), il giudice della opposizione sarebbe abilitato *anche* a deliberare decreto *de plano* secondo il modulo procedimentale dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

Ma l'assunto non è condivisibile.

A sostegno Sez. 1, Molinetti argomenta: « *il richiamo alla disciplina generale del procedimento di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., operato dall'art. 667, comma 4, dello stesso codice, nel caso di proposta opposizione contro l'ordinanza adottata senza formalità dal giudice dell'esecuzione nelle materie tassativamente previste dagli artt. 667, comma 1, e 676, comma 1, cod. proc. pen. (dubbio sull'identità fisica della persona [...] confisca o restituzione delle cose sequestrate), comporta due conseguenze tra loro alternative, derivanti proprio dall'integrale richiamo del procedimento disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen. da parte dell'art. 667, comma 4, dello stesso codice: il potere del giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione, dichiararla inammissibile a norma del comma 2 dell'art. 666 cit.; oppure, in assenza di cause di inammissibilità, il dovere di fissare la data dell'udienza in camera di consiglio, con avviso alle parti e ai difensori, e di tenere l'udienza con la necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero e provvedendo, altresì, all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta, in via diretta o delegata, a norma dei commi 3 e 4 dello stesso art. 666* ».

Ma l'argomento del rinvio operato dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. all'art. 666 cod. proc. pen. (senza menzione dei commi relativi) non accredita la conclusione che il giudice della opposizione possa provvedere ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

La norma contenuta nel succitato comma è affatto inapplicabile al giudizio di opposizione.

La disposizione, infatti, fa riferimento alla « *richiesta* » – inequivocabilmente quella contenuta nel libello introduttivo – « *manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge* » ovvero consistente nella « *mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi* »; sicché risulta inapplicabile alla opposizione dispiegata avverso la ordinanza emessa « *senza formalità* » dal giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Per completezza – è appena il caso di aggiungere – la esclusione del rito di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non preclude certamente che il giudice della opposizione possa dichiararne « *di ufficio* » la inammissibilità con ordinanza deliberata fuori del contraddittorio, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., qualora, beninteso, ricorra alcuna delle ipotesi contemplate nel suddetto articolo (nel caso in esame pacificamente non sussistenti).


In conclusione, nella specie la omessa instaurazione del contraddittorio (prima ancora della denegata pubblicità della udienza) comporta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., la nullità assoluta del provvedimento impugnato; sicché la Corte la rileva ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

2.2. Ancorché assorbita da quella rilevata testé di ufficio, concorre, altresì, la nullità eccepita dalla ricorrente in ordine alla denegata fissazione della pubblica udienza per la decisione sulla opposizione.

Per effetto della citata sentenza additiva del Giudice delle leggi n. 109 del 2015 la comminatoria della nullità, prevista dall'art. 471, comma 1, cod. proc. pen. (in relazione al dibattimento) nel caso di inosservanza della pubblicità della udienza, trova applicazione nel procedimento di opposizione, ai sensi degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., se la parte privata ha fatto istanza al riguardo.

La interpretazione orientata, sia costituzionalmente che – alla luce del principio della pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall' art. 6, paragrafo 1, CEDU – convenzionalmente, suffraga l'affermazione del principio di diritto della espansione della sanzione della nullità, per la violazione del rito, in relazione a tutti i casi in cui l'udienza deve (anche a istanza della parte privata) essere pubblica.

La conclusione è, peraltro, confortata dalla convergenza – sul piano sistematico – con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità il quale, in relazione al procedimento di prevenzione, ha stabilito che la violazione dell'art. 7, comma 1, ultima parte, del d. lg.s. 6 settembre 2011, n. 159, per il diniego della pubblicità



della udienza, ne comporti la nullità (sebbene la sanzione non sia espressamente comminata nel successivo comma 7), in quanto la stessa previsione della udienza pubblica reca « *l'implicito rinvio al disposto di cui all'art. 471, comma 1, cod. proc. pen.* » (Sez. 6, n. 37659 del 18/06/2014, Cappello, Rv. 26034201; cui *adde* Sez. 6, n. 35788 del 10/07/2012, Modica, Rv. 25365601; *contra*, tuttavia, Sez. 6, n. 31272 del 15/06/2016, Quintieri, Rv. 26743401).

Tanto considerato, rileva infine la Corte che, nella specie, la nullità di carattere relativo – al riguardo il Collegio intende ribadire l'insegnamento di Sez. 1, n. 1495 del 02/12/1998, dep. 1999, Archinà, Rv. 21227201 e Sez. 3, n. 15927 del 05/03/2009, Sampech, Rv. 24340701 – è stata tempestivamente eccepita dalla parte interessata odierna ricorrente.

3. Alle considerazioni che precedono conseguono l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato (con assorbimento della disamina delle ulteriori censure formulate dalla ricorrente con i residui motivi) e la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto, in funzione di giudice della opposizione, perché deliberi sulla medesima nel contraddittorio tra le parti e in pubblica udienza.


P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto.

Così deciso il 10 giugno 2016.

Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente

Massimo Vecchio

